

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001353	30/06/2025

OGGETTO: Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva – Prestazioni sanitarie ex art 26 Legge 833/78 in favore di minori erogate da strutture sanitarie extraregionali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001544 DEL 26/06/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 27/06/2025 14:44 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 30/06/2025 14:37 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 30/06/2025 14:57 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 30/06/2025 14:47 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **30/06/2025**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 30/06/2025 14:57
 Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva – Prestazioni sanitarie ex art 26 Legge 833/78 in favore di minori erogate da strutture sanitarie extraregionali.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Responsabile del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva dell'Asl di Bari, dott. Mariano Manzionna, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO che il Dipartimento di medicina dell'Età Evolutiva comprende, tra l'altro, la Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia a dell'adolescenza, la quale eroga prestazioni sanitarie extra-ospedaliere per il trattamento, presso strutture terapeutiche dedicate accreditate, dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. La Neuropsichiatria opera attraverso le Unità Operative Semplici nelle varie aree geografiche del territorio ASL Bari (Area Centro, Area Nord, Area Sud e Alta Murgia);

RILEVATO che UOS NPIA area di competenza "Alta Murgia" è collocata in territorio di confine tra la Puglia e la Basilicata e non è supportata nel territorio da Centri riabilitativi dedicati gestiti dalla ASL BA, mentre nelle immediate vicinanze, nel Comune limitrofo di Matera e Melfi (Basilicata) sono presenti, rispettivamente, le strutture Centro Rham e AIAS, centri privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie ex art. 26 Legge 833/78, che da lungo tempo suppliscono alla carenza di strutture nel territorio dell'Alta Murgia;

CONSIDERATO che con recenti provvedimenti (da ultimo, la DGR 412/2023) la Regione Puglia ha posto il divieto del ricorso all'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture extraregionali, e, pertanto, si rende doveroso procedere al rientro dei pazienti attualmente assistiti nel territorio extraregionale per indirizzarli verso strutture intra-regionali;

VISTA la DDG n. 189 del 29/01/2025 con la quale è stata disposta una proroga dei trattamenti in territorio extraregionale fino alla data del 30/06/2025 per i pazienti già in carico presso le predette strutture nelle more di procedere al rientro dei pazienti in maniera graduale;

TENUTO CONTO che in data 05/02/2025 veniva notificato a questa Amministrazione Ricorso ex art. 442 CPC Trib. Bari Sez. Lav. RGN 832/2025, acclarato al prot. dell'Ente al n. 15859/2025 del 06/05/2025, proposto al fine di ottenere dal Giudice adito l'accertamento del diritto degli istanti nelle rispettive spiegate qualità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali richieste presso l'ASL Bari o in subordine presso Centri Privati Accreditati con il SSR o ancora presso centri privati accreditati in territorio extraregionale;

PRESO ATTO della nota della nota prot. n. 46122/2025 del 11/06/2025 (depositata agli atti dell'Ufficio proponente) con la quale il Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva dr. Mariano Manzionna, il Direttore della UOC NPIA dr. Vito Lozito e la Responsabile della UOS NPIA Area Alta Murgia dott.ssa Antonia Bello, nel comunicare il persistere delle criticità inerenti il trasferimento dei pazienti assistiti in territorio extraregionale verso strutture intra-regionali, già in precedenza evidenziato con precedente nota prot. 8686/2024, hanno rappresentato l'impossibilità di assorbire l'utenza nel Servizio per carico completo dei terapisti non essendo ancora attivi Centri Convenzionati intra-regionali, chiedendo pertanto alla Direzione Strategica Aziendale l'autorizzazione ad una ulteriore proroga per almeno sei mesi per lo stesso numero di pazienti, fatte salve rinunce al

trattamento da parte della famiglia, dimissioni per ragioni cliniche e/o per raggiungimento della maggiore età;

VISTA la nota prot. n. 46289/2025 del 12/06/2025 con la quale la Direzione Strategica nel prendere atto della nota prot. n. 46122 del 11/06/2025, e nelle more che possano essere individuate soluzioni alternative, ha comunicato la proroga dei trattamenti in territorio extra-regionale alla data del 31/12/2025 per i pazienti già in carico, al fine di non incorrere in eventuale interruzione di pubblico servizio, tenendo conto delle criticità alla stessa rappresentate, nell'esclusivo interesse dei minori e della tutela del diritto alla salute, richiamando altresì l'interpretazione giurisprudenziale esistente sulla materia di che trattasi, secondo la quale: *"Gli accordi contrattuali recanti l'indicazione di limiti di spesa finalizzati ad assicurare la razionalizzazione della spesa sanitaria, se rilevanti per le parti contraenti, non possono assumere valore ex art. 1372 c.c. nei confronti dei minori disabili che si trovano nelle condizioni previste dalla Legge n. 833/78, art. 26, in quanto questi ultimi, da un lato sono soggetti terzi rispetto all'accordo contrattuale, ma dall'altro sono titolari di un diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost. Tali limiti di spesa non possono incidere sul diritto alla prestazione in sé e per sé, trattandosi di diritto primario inerente al bene fondamentale della salute, garantito dalle norme costituzionali e dalle disposizioni generali dell'ordinamento sanitario"* così Tribunale di Bari sez. lav., 17/07/2018. *"A ciò aggiungasi che la normativa in parola va interpretata alla luce non solo dei principi costituzionali, ma anche alla stregua dell'art. art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata dall'Italia con l. n. 18/2009 e dall'Unione Europea con Decisione 2010/48/CE – ossia in funzione della persona disabile. La citata Convenzione ONU, pienamente efficace e operativa nel nostro ordinamento (cfr. Cass n. 7889/2011), stabilisce l'obbligo degli Stati Parti di adottare ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di uguaglianza con altri bambini (cfr. art. 7 Bambini con disabilità). In particolare, con riferimento al profilo della tutela della salute in tale ambito, la Convenzione sancisce il diritto delle persone con disabilità di godere del più ampio standard conseguibile di salute (cfr. art. 25 Salute) e, al contempo, pone l'obbligo in capo agli Stati Parti di adottare tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. Quindi la ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale induce a ritenere che, nel necessario bilanciamento di interessi aventi copertura costituzionale, dovrà essere assicurato prioritariamente rilievo al superiore interesse del bambino disabile (cfr. art. 7 Convenzione ONU, comma 2, art. 32 Cost.)"*;

DATO ATTO che il presente atto è stato assunto secondo le disposizioni cui alla nota prot. n. 37952/2025 del 14/05/2025.

ACQUISITO il Parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. di prendere atto della nota prot. n. 46122/2025 del 11/06/2025 del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva, recante richiesta di proroga sino al 31/12/2025 dei trattamenti in territorio extra-regionale per i pazienti già in carico, al fine di non incorrere in eventuale interruzione di pubblico servizio;

2. di ratificare la nota prot. n. 46289/2025 del 12/06/2025 a firma della Direzione Strategica, di autorizzazione della prosecuzione di che trattasi, nelle more dell'individuazione di idonee ed appropriate soluzioni alternative per gli assistiti;
3. per l'effetto, di prorogare, nelle more del graduale rientro dei pazienti nel territorio della Regione Puglia attraverso l'individuazione di idonee ed appropriate soluzioni alternative per gli assistiti, la durata dei trattamenti in territorio extra-regionale fino alla data del 31/12/2025 per i pazienti già in carico presso le strutture riabilitative ex art 26 L. 833/78 AIAS di Melfi e RHAM di Matera , fatte salve rinunce al trattamento da parte della famiglia, dimissioni per ragioni cliniche e/o per raggiungimento della maggiore età;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento di Medicina dell'Età Evolutiva, al Direttore del Dipartimento di Riabilitazione, al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale, all'Area Socio Sanitaria vista la Disposizione prot. 37952/2025 del 14/05/2025, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e alla Struttura Burocratico Legale.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250001544 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001353 DEL 30/06/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Irmici Angela	 Firmato digitalmente il 27/06/2025 11:08
Direttore UOC	Lozito Vito	 Firmato digitalmente il 27/06/2025 11:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Manzonna Mariano	 Firmato digitalmente il 27/06/2025 11:24